

N. 3659-3381-3532-3561-3641-3686-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE II E IV

(AFFARI INTERNI - GIUSTIZIA)

(RELATORI: **BOLDRIN** per la II Commissione;
MAZZOLA per la IV Commissione)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**GUI**)

nella seduta dell'8 aprile 1975

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI,
PANDOLFO, POLI, BELLUSCIO**

Presentata il 16 gennaio 1975

Norme sulla tutela preventiva della sicurezza pubblica

d'iniziativa del Deputato SPERANZA

Presentata il 27 febbraio 1975

—

Norma integrativa dell'articolo 53 del codice penale

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, SCALFARO, VALIANTE, RUFFINI, BARBI, BERNARDI, FUSARO, ROGNONI, AZZARO, DALL'ARMELLINA, BUZZI

Presentata il 6 marzo 1975

—

Provvedimenti per la repressione della criminalità

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOMO, MALAGODI, BIGNARDI, QUILLERI, ALESI, ALESSANDRINI, CATELLA, ALPINO, ALTISSIMO, BADINI CONFALONIERI, BASLINI, DE LORENZO, DURAND de la PENNE, FERIOLI, GEROLIMETTO, MAZZARINO, PAPA, SERRENTINO

Presentata il 26 marzo 1975

—

Nuove norme contro la criminalità ; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine ; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine ; tutela preventiva della sicurezza pubblica ; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari ; istituzione di agenti di quartiere

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTA-FUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MARCHIO, MARINELLI, MARINO, MENICACCI, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata l'11 aprile 1975

Fermo di polizia

Presentata alla Presidenza il 28 aprile 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — La difficile e per molti versi drammatica situazione nella quale versa oggi il nostro paese in relazione ai problemi dell'ordine pubblico rappresenta certamente uno dei motivi di più grave preoccupazione per le forze politiche democratiche e per tutti coloro che hanno a cuore la tutela dell'ordinamento costituzionale e le prospettive di ordinato sviluppo civile e sociale del paese.

Di questa preoccupazione, che trova ogni giorno più vasta eco nella pubblica opinione, si è fatto giustamente interprete il Governo presentando all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 3659 dei ministri Reale e Gui: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico ».

Il disegno di legge, unitamente alle proposte di legge di iniziativa parlamentare degli

onorevoli Cariglia e altri (n. 3381), Piccoli e altri (n. 3561), Speranza (n. 3532), Almirante e altri (n. 3680), Giomo ed altri (n. 3641), tutte relative al problema della tutela dell'ordine pubblico, è stato assegnato alla competenza delle Commissioni II (interni) e IV (giustizia) riunite ed esaminato nelle sedute dei giorni 17, 23, 24 e 25 aprile; l'esame delle Commissioni riunite ha interessato anche le proposte di legge nn. 21, 1054 e 1073 dell'onorevole Almirante ed altri nonché la proposta di legge presentata al Senato della Repubblica dai senatori Tedeschi, Nencioni, Bacchi, Crollanza e Paziienza (n. 699 del Senato).

Dall'esame in sede referente delle Commissioni II e IV discende l'affidamento ai sottoscritti per incarico di riferire all'Assemblea, incarico al quale si adempie con la presente relazione.

Premessa introduttiva.

Si è già fatto cenno alla situazione estremamente delicata nella quale si trova oggi il paese di fronte al preoccupante aumento di fatti di delinquenza comune e politica, che anche recentemente hanno scosso ed impressionato la pubblica opinione.

Non vi è dubbio che si tratti di fenomeni complessi: da un lato essi possono essere ricondotti alla tumultuosa crescita della nostra società civile, crescita che ha indubbiamente provocato non solo un acuirsi di alcuni squilibri preesistenti, ma il formarsi di una mentalità consumistica, troppo spesso incapace di trovare, al di fuori della ricerca di una facile e rapida ricchezza, spinte ideali e morali in grado di far acquisire alle coscienze una giusta scala di valori alla quale legare le norme di comportamento e di convivenza; dall'altro ha certamente influito una coscienza civile non sufficientemente matura e salda in relazione al fatto che alle riforme legislative in tema di diritto penale sostanziale e processuale occorre dare una interpretazione non in senso di concessioni al permissivismo, ma di sforzo per migliorare le condizioni del rapporto fra il cittadino e lo Stato; quest'ultima considerazione appare estremamente importante perché anche ad essa, se pure non solo ad essa, si riallaccia il discorso delle normative eccezionali, quali la legge 14 ottobre 1974, n. 497, ed il disegno di legge attualmente al nostro esame, che, sia pure con limiti temporali ben definiti, tendono appunto ad ovviare ad alcuni inconvenienti derivati dall'applicazione delle nuove leggi in tema di diritto penale sostanziale e processuale.

In relazione poi alla delinquenza di matrice politica occorre preliminarmente affermare come oggi sia spesso non facile distinguere con esattezza i confini che delimitano fenomeni e fatti di delinquenza politica da fenomeni e fatti di delinquenza comune; c'è infatti da registrare sotto questo profilo una preoccupante tendenza da parte di delinquenti comuni al tentativo di presentare come motivate da ragioni politiche le loro manifestazioni di criminalità.

D'altra parte lo spregiudicato utilizzo di mezzi, strumenti ed attività proprie della criminalità comune da parte di gruppi che affermano di richiarsi a motivazioni ed obiettivi politici, conferma quanto affermato.

La verità è che, quando ci si muove sul piano dell'aggressione fisica dei propri simili, calpestando le più elementari regole della

civile convivenza e le norme dettate dall'ordinamento dello Stato per consentirla e garantirla, utilizzando ogni e qualsiasi risorsa propria della delinquenza comune, a nulla rileva più l'obiettivo politico cui ci si intende riferire: né quando l'obiettivo è quello di opporsi a reviviscenze nostalgiche di un passato condannato dalla storia, dalla coscienza democratica, dalla stessa morale naturale prima ancora che da quella religiosa, né tanto meno quando, in spregio di una precisa norma costituzionale, si tende a riproporre nel nostro paese una soluzione fascista già condannata senza possibilità di appello.

Con questa affermazione non si intende riproporre una tesi, quella dei cosiddetti « opposti estremismi », alla quale si obietta con indubbio fondamento politico che la diversa motivazione di natura politica che sta a monte di atti obiettivamente simili e comunque diretti, sia pure per ragioni diametralmente opposte, al sovvertimento dello Stato, è di per se stessa differenziante ai fini della valutazione politica dei fatti stessi che ne conseguono; si intende viceversa affermare come, in uno Stato democratico, retto da una Costituzione che è strumento di libertà, di progresso economico, civile e sociale e motore propulsivo nella direzione di una democrazia aperta e riformatrice, garanzia nei confronti di ogni involuzione reazionaria e conservatrice, la lotta politica deve essere mantenuta nei suoi corretti confini, che sono quelli della dialettica democratica, del più libero e totale confronto delle idee, ma sempre nel quadro dell'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, delle norme di convivenza che discendono e che sono racchiuse nei codici: anche e soprattutto nel codice penale sostanziale ed in quello processuale.

Sotto questo profilo, che è giuridico oltre che politico, non appare sufficientemente rilevante l'osservazione, per altro fondata ed alla quale si aderisce, che a monte della violenza neofascista sta un disegno eversivo articolato, organico e complesso, estremamente pericoloso per la sopravvivenza della Repubblica democratica nata dalla Resistenza, mentre a monte della violenza dell'ultra sinistra non è emerso un analogo organico disegno: questa osservazione è estremamente importante dal punto di vista del comportamento che è richiesto alle forze politiche democratiche, al Governo ed al Parlamento nei confronti della eversione fascista; essa peraltro non può valere a far ritenere necessaria e possibile, sotto il profilo giuridico, una di-

versa e più benevola considerazione nei confronti della violenza che viene dal versante opposto dello schieramento politico extra-parlamentare.

Sotto questo aspetto il disegno di legge proposto dal ministro Reale indica una risposta in termini precisi, obiettivi e validi, sia sotto il profilo tecnico-giuridico, sia sotto quello politico vero e proprio.

Come meglio vedremo nell'esame dettagliato degli articoli, il disegno di legge muove infatti su due direttrici politiche ben precise: da un lato propone una serie di norme che colpiscono in modo particolare la violenza neofascista ed aggravano le pene previste dalla legge Scelba per il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista, in ciò obbedendo non solo al dettato della dodicesima disposizione transitoria della Costituzione ma al dovere politico e morale che impone ai partiti democratici e antifascisti di rispondere in termini precisi al pauroso crescendo delle trame eversive, della violenza piazzaiola e dell'aggressione allo Stato ed alle forze politiche e sindacali democratiche, che sta caratterizzando nel nostro paese una drammatica reviviscenza del fascismo, proprio in concomitanza con la ricorrenza del trentesimo anniversario della liberazione dell'Italia dalla tirannia e dall'oppressione nazi-fascista; dall'altro lato propone norme di carattere generale nei confronti della violenza politica che rispondono all'esigenza di difendere lo Stato democratico da chiunque attentati alla sua sicurezza.

Inoltre, facendosi carico di una sentita e diffusa esigenza, il disegno di legge propone un articolato sistema di norme a tutela delle forze dell'ordine, per garantirle nell'esercizio delle loro funzioni a tutela dello Stato dei cittadini e della loro convivenza nell'ambito della società civile.

Anche questa era ed è una esigenza largamente sentita non solo nell'ambito dei tutori dell'ordine, ma da tutti i cittadini che hanno a cuore la sopravvivenza dello Stato e della legalità repubblicana.

Il Governo della Repubblica non poteva sottrarsi all'esigenza politica di dare una risposta concreta a questi problemi ed a questa diffusa domanda di garanzia e di tutela: sfuggire a questa risposta avrebbe significato affermare che lo Stato democratico non esiste più; nella stessa coscienza dei suoi governanti prima ancora che in quella dei cittadini.

Il Parlamento è ora chiamato a dimostrare con le decisioni delle quali è investito,

che lo Stato democratico esiste ed intende rispondere in modo chiaro ed inequivocabile alla domanda di stabilità e di ordine che sale dal Paese.

A questa domanda occorre rispondere in termini di ordine democratico e costituzionale, sottraendosi ad ogni suggestione repressiva e ad ogni tentazione di strumentalizzare questo delicato problema a fini politici di parte.

Partendo da tale premessa non ci pare né obiettivamente giusto né politicamente corretto un discorso, emerso in seno alle Commissioni riunite, che punta a mettere sotto accusa il disegno di legge governativo, in quanto lo stesso si porrebbe in una direzione diversa da quella verso la quale il Parlamento ha inteso muoversi con l'approvazione della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, della legge così detta « Valpreda » sulla libertà provvisoria e con la riforma in corso del primo libro del codice penale.

E ciò non solo perché il disegno di legge in esame prevede all'ultimo articolo che le disposizioni della presente normativa si applicano solo sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con ciò ponendo un esplicito termine all'operatività della legge, ma perché con tale disposizione si afferma l'eccezionalità di una normativa differenziata rispetto alle precedenti riforme in materia.

Si tratta in effetti di un atto di responsabilità del Governo che, alla luce della difficile e delicata situazione dell'ordine pubblico nel paese, ritiene di chiedere al Parlamento una doverosa assunzione di responsabilità per far fronte ad un momento che non è certo esagerato definire di emergenza.

Dobbiamo indubbiamente tenere conto che quanto si è verificato e si verifica quotidianamente nel paese esige sì di continuare nello sforzo di dotare la nostra legislazione di strumenti più moderni e civili nel settore del diritto penale sostanziale, di quello processuale e di quello dell'ordinamento penitenziario, ma contemporaneamente impone di tenere conto della realtà di un paese percorso da gravi sintomi di malessere, dal turbamento dell'ordine pubblico, da disegni di eversione nei confronti delle istituzioni: problemi questi di fronte ai quali si impone la dura necessità di legiferare in termini che consentano di fronteggiare le difficoltà del momento offrendo precise garanzie alla collettività.

Non v'è dubbio che in tali condizioni il compito del legislatore diviene sempre più

delicato e difficile; difficile è soprattutto non cedere a tentazioni diametralmente opposte, ma ugualmente pericolose: da una parte la tentazione di risolvere tutto in chiave di radicale inversione di tendenza privilegiando il momento particolare nei confronti delle prospettive nuove aperte dalle recenti riforme in materia e cadendo quindi nella pura repressione; dall'altra quella di considerare viceversa del tutto assorbenti e sufficienti le nuove normative, cadendo così nel rischio opposto che è quello di non dare alcuna risposta alle pressanti domande di garanzia che salgono dalla base del paese, giustificando così l'aumento di un'ondata di qualunquismo e la nevrosi dei cittadini che si sentono indifesi di fronte alla criminalità e sostanzialmente favorendo il gioco delle forze autoritarie, che su un terreno di questo tipo possono con estrema facilità attecchire e proliferare.

Le forze politiche democratiche devono quindi porsi il problema accennato nei suoi termini reali e concreti, cercando un tipo di risposta che non sia né evasiva né repressiva.

Il disegno di legge del Governo si muove su questa linea: l'ampio dibattito sviluppatosi nelle Commissioni riunite consente di affermare che lo spirito e l'intento politico delle forze parlamentari che appoggiano il Governo rispondono a questa linea di tendenza che rappresenta una precisa e cosciente scelta politica.

La struttura del disegno di legge.

Il disegno di legge comprende sostanzialmente quattro gruppi di norme.

Il primo gruppo comprende gli articoli 1, 2, 3 e 4 e riguarda una serie di istituti processuali, alcuni dei quali recentemente riformati, e che in sede di applicazione concreta hanno manifestato palesi e non lievi carenze.

La relazione che accompagna il disegno di legge governativo parla a questo proposito di « smagliature tali da consentire a delinquenti sempre più smalzati di sfuggire all'intervento repressivo »; questa affermazione, pur nella sua dura drasticità, appare però realistica ed obiettiva e rispecchia fedelmente la concreta realtà delle cose.

Come esamineremo meglio passando al dettaglio degli articoli, gli istituti ai quali si fa riferimento sono sostanzialmente tre: quello della libertà provvisoria resa sempre possibile, anche in presenza di mandato di cattura obbligatorio, dalla così detta legge

« Valpreda »; quello del fermo di indiziati regolamentato dall'articolo 238 del codice di procedura penale; quello delle perquisizioni personali.

Il secondo gruppo di norme comprende gli articoli dal 5 al 10 (da 7 a 12 nel testo della Commissione) ed attiene a norme di diritto penale sostanziale nonché alle norme speciali della legge Scelba con riflessi sulla misura delle pene e sulla prescrizione; accanto ad esse figurano norme processuali con riferimento all'istituto della connessione ed all'allargamento delle fattispecie per le quali è previsto il rito direttissimo.

Il terzo gruppo di norme comprende gli articoli dall'11 al 18 (da 13 a 20 nel testo della Commissione): questo gruppo di articoli riguarda le misure di prevenzione, estendendo a determinate categorie di persone le norme di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) ed istituendo una nuova misura di prevenzione che attiene alla gestione del patrimonio della persona colpita dal provvedimento.

Il quarto gruppo di norme comprende infine gli articoli dal 18 al 25 (da 20 a 27 nel testo della Commissione).

Questo gruppo di articoli mira a dare una risposta al grosso problema dell'uso legittimo delle armi da parte degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da parte di militari assegnati a servizi di pubblica sicurezza, nonché a quello della procedura da adottarsi per il caso di reati che tali agenti commettano nell'esercizio delle loro funzioni.

Si tratta sostanzialmente di norme previste a tutela degli appartenenti alle forze di polizia e che consentono di dare una risposta precisa al diffuso, sia pur non sempre fondato, convincimento di una polizia con le mani legate, impossibilitata a svolgere le sue funzioni e spesso colpita quando agisce: sono quindi norme poste a tutela della dignità e del lavoro delle forze dell'ordine.

Il problema posto da questo gruppo di articoli è senza dubbio di una rilevante delicatezza per i risvolti che ne derivano sia sotto l'aspetto costituzionale sia sotto il profilo dell'esigenza di chiudere ogni spazio alla polemica contro le forze di polizia stesse preposte alla difesa ed alla garanzia dell'ordine democratico.

Così delineati i connotati principali del disegno di legge, e prima di passare all'esame dei singoli articoli occorre ancora ricordare, riprendendo un concetto già presente nella relazione del Governo che accompagna

il disegno di legge, ed ampiamente ripreso in sede di dibattito alle Commissioni riunite, che l'introduzione dei nuovi istituti previsti dal disegno di legge stesso non perseguiva finalità genericamente repressive e punitive; essa, viceversa, si presenta come uno strumento giuridico del quale un ordinamento democratico doveva necessariamente dotarsi di fronte ad episodi di criminalità, che hanno raggiunto livelli di intensità e di frequenza tali da rappresentare non più un semplice aspetto, sia pure preoccupante, di una realtà in crescita ma comunque riconducibile a breve termine e con ragionevole prevedibilità nell'alveo della corretta convivenza civile, bensì un fenomeno che crea un gravissimo allarme sociale ed acquista, soprattutto in riferimento agli atti di delinquenza mossi da motivazioni politiche, l'inequivoco significato di un attentato alla credibilità ed alla sicurezza delle istituzioni.

L'esame degli articoli.

L'articolo 1 affronta il discusso problema della libertà provvisoria, resa sempre possibile con il varo della legge 15 dicembre 1972, n. 773, nota come « legge Valpreda ».

Il primo comma dell'articolo, facendosi carico dei gravi inconvenienti derivati da una applicazione spesso indiscriminata della facoltà accordata dalla legge del 1972 ai magistrati di concedere la libertà provvisoria ad imputati detenuti a seguito di mandato di cattura obbligatorio, ripristina il sistema anteriore, disponendo che la libertà provvisoria non è più ammessa nei casi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Questa disposizione ha suscitato notevoli discussioni nell'ambito delle Commissioni riunite, ma è prevalsa l'opinione di accogliere le proposte del Governo e conseguentemente sono stati respinti gli emendamenti presentati dal gruppo comunista tendenti a sopprimere il primo comma per mantenere il regime della « legge Valpreda ».

Nel respingere gli emendamenti comunisti le Commissioni riunite sono state mosse da due ordini di considerazioni relative alla criticabile gestione da parte della magistratura dell'ampio potere discrezionale concesso dalla normativa della legge 15 dicembre 1972, n. 773, ed alla esigenza di porre, con la preclusione della libertà provvisoria nei casi di obbligatorietà del mandato di cattura, un deterrente alla commissione dei più gravi delitti.

Il secondo comma dell'articolo regola invece in modo più analitico e specifico i criteri che debbono essere tenuti presenti dal magistrato nell'assumere le decisioni relative alla concessione della libertà provvisoria nei casi in cui la stessa è ammissibile e cioè in presenza di mandato di cattura facoltativo: su tale comma non si sono verificate discussioni e l'approvazione è avvenuta in modo unitario.

L'articolo 2 introduce una norma diretta ad impedire che autori di gravi reati possano utilizzare in modo fraudolento la sospensione dei termini nei periodi feriali al fine di far maturare i termini di durata massima della custodia preventiva.

La norma prevede per questi casi che il giudice dichiari con ordinanza l'urgenza del processo di modo che, anche nel periodo feriale, a partire dalla data di notificazione dell'ordinanza, decorrano i termini processuali.

Le Commissioni hanno accolto un emendamento proposto dall'onorevole Pietro Riccio che prevede la possibilità per l'imputato o per il suo difensore di rinunciare alla sospensione dell'attività processuale; in questo caso i termini processuali decorrono dalla dichiarazione di rinuncia alla sospensione.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 238 del codice di procedura penale relativo all'istituto del fermo di indiziati. Attualmente l'articolo 238 del codice di procedura penale consente il fermo, fuori dei casi di flagranza di reato, quando vi è sospetto fondato di fuga nell'ipotesi di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura.

Nella nuova formulazione proposta dal disegno di legge è invece prevista la possibilità di operare il fermo giudiziario di persone nei confronti delle quali ricorrono sufficienti indizi quali responsabili di un delitto punito con una pena non inferiore nel massimo di sei anni di reclusione, oppure di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, le munizioni destinate a dette armi e le materie esplodenti. Per quanto attiene viceversa alle procedure relative alla convalida del fermo ed alle attività del magistrato il testo mantiene inalterata la normativa dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

L'ultimo comma dell'articolo conferma l'applicazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 che, come è noto, si riferisce alle innovazioni ap-

portate all'articolo 225 del codice di procedura penale concernente le sommarie indagini.

L'ampliamento dell'operatività del fermo giudiziario regolamentata in questo articolo rappresenta uno dei punti più importanti del presente disegno di legge ed anche uno di quelli sui quali vi è stata maggiore discussione nella vicenda politica che ha preceduto la presentazione del disegno di legge stesso.

Come infatti è noto, tale articolo rappresenta il risultato di un punto di incontro tra le forze della maggioranza di Governo che non si erano trovate d'accordo sulla proposta del « fermo di polizia » avanzata dal partito socialdemocratico e che, obiettivamente, al di là delle perplessità che solleva in relazione al profilo costituzionale, era ed è una previsione effettivamente eccessiva anche di fronte alle gravi ragioni di turbamento dell'ordine pubblico cui si intendeva ovviare con quello strumento.

Le Commissioni riunite hanno concordato su questa valutazione ed accogliendo il testo governativo hanno considerato l'istituto del fermo giudiziario, così come viene ora regolamentato, uno strumento giuridicamente corretto ed operativamente valido per consentire una maggiore disponibilità alla polizia giudiziaria nella raccolta di elementi di prova in relazione a delitti gravi ed in presenza di elementi di colpevolezza a carico di un indiziato ancora a piede libero.

Il gruppo comunista si è fatto portatore nel dibattito presso le Commissioni riunite di preoccupazioni relative all'esigenza di limitare, sia pure in modo non sostanziale, la portata del fermo proponendo un emendamento correttivo; l'emendamento è stato peraltro ritirato dopo la dichiarazione di disponibilità del Ministro di grazia e giustizia ad approfondire in Assemblea l'argomento.

L'articolo 4 consente, in casi particolarmente gravi ed urgenti, agli ufficiali o agenti della forza pubblica l'identificazione e la perquisizione al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi o strumenti di effrazione; secondo il disposto di tale articolo, l'identificazione e la perquisizione sono ammesse esclusivamente nei confronti di persone, il cui atteggiamento e la cui presenza, in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, non appaiono giustificabili.

Si tratta indubbiamente di una norma importante ed estremamente delicata: su di essa si è sviluppato presso le Commissioni riunite

un ampio e serrato dibattito che ha ripreso i temi già emersi nell'ambito delle forze di maggioranza nel corso del vertice che precedette l'emanazione del disegno di legge.

È nota su questo punto la posizione del gruppo socialista che, attraverso un ampio intervento dell'onorevole Felisetti, si è fatto portavoce di preoccupazioni di natura politica e costituzionale proponendo un emendamento soppressivo dell'intero articolo ed in via subordinata di tre emendamenti aggiuntivi tendenti a subordinare all'esistenza di condizioni eccezionali la facoltà di procedere all'identificazione ed alla perquisizione, nonché a specificare che tali attività devono essere effettuate *in loco*, con la redazione di un verbale e la possibilità da parte dell'interessato di far intervenire una persona di sua fiducia per assistere alle predette operazioni.

Analoghe posizioni sosteneva il gruppo comunista attraverso la presentazione di un emendamento dell'onorevole Gianfilippo Benedetti illustrato dall'onorevole Stefanelli.

Viceversa il gruppo del MSI-DN sosteneva, attraverso un intervento dell'onorevole Franchi, che illustrava un emendamento proposto dall'onorevole Manco, una posizione diametralmente opposta e tendente a non restringere la portata del primo comma al solo fine di accertare il possesso di armi o strumenti di effrazione.

Le Commissioni riunite respingevano tutti gli emendamenti, ritenendo infondate le perplessità di natura costituzionale ed inesistenti quelli di natura politica.

Il Ministro di grazia e giustizia accettava viceversa l'esigenza emersa nel dibattito relativa alla redazione del verbale di perquisizione: proponeva quindi un emendamento aggiuntivo che veniva approvato.

A conclusione della discussione sugli emendamenti all'articolo 4 sia da parte del relatore onorevole Mazzola sia da parte del Ministro di grazia e giustizia si dichiarava la disponibilità a rivedere nel corso del dibattito in aula le questioni relative agli emendamenti subordinati presentati dal gruppo socialista: la ricerca di una intesa tra i partiti di maggioranza su questo delicato ed importante nodo del disegno di legge appare non solo utile ma necessaria e si auspica pertanto che il dibattito in Assemblea serva a chiarire le rispettive posizioni, a precisarne i contenuti concreti al di là delle tentazioni e suggestioni particolari nonché a trovare un punto di convergenza che, senza evidentemente svuotare la portata della norma, consenta soluzioni politiche e giuridiche capaci di dare

una risposta unitaria della maggioranza di governo ai problemi reali nei confronti dei quali si pone la norma dell'articolo 4.

Sempre in relazione a questo articolo si rileva che le Commissioni riunite hanno accolto, su conforme parere del Governo, una proposta di emendamento aggiuntivo del relatore onorevole Boldrin, che prevede il divieto di prendere parte a pubbliche manifestazioni facendo uso di caschi o con il volto coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; l'emendamento accolto prevede per i contravventori le pene dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Veniva inoltre approvato un ulteriore emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Boldrin e relativo alla distruzione delle armi da guerra o tipo guerra e delle relative munizioni confiscate.

I due emendamenti aggiuntivi si sono trasformati negli articoli 5 e 6 del testo approvato dalle Commissioni riunite.

Veniva invece respinta dalle Commissioni una proposta di articolo aggiuntivo dell'onorevole Valensise e tendente ad inserire nel provvedimento il fermo di polizia.

L'articolo 7 (già articolo 5 del disegno di legge governativo) si prefigge lo scopo di adeguare la disposizione dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, alla nuova realtà di criminalità politica fascista: esso prevede che il reato di ricostituzione del disciolto partito fascista è configurabile anche quando ad operare sia un gruppo di persone non inferiore a 5.

La ragione della nuova normativa proposta è evidente: essa tende giustamente e doverosamente a reprimere il fenomeno dello squadristo fascista che è dilagato assumendo toni estremamente allarmanti e preoccupanti.

L'articolo 8 (già articolo 6 del disegno di legge) ovviando ad una lacuna della già citata legge 20 giugno 1952, n. 645, fissa nella misura di mesi 6 di reclusione il minimo della pena prevista per il reato di apologia del fascismo: è infatti a tutti noto che in precedenza per tale reato non era fissato il minimo della pena.

Su questi due articoli del disegno di legge è stata proposta in sede di dibattito presso le Commissioni riunite una serie di emendamenti da parte del gruppo comunista, illustrati dagli onorevoli Spagnoli e Malagu-

gini, tendenti ad aggravare le sanzioni per i reati di cui all'articolo 1 della legge Scelba, a prevedere per essi la procedura per rito direttissimo ed infine ad inserire, sempre in relazione a questi reati, un sistema di modifica in senso riduttivo delle possibilità di diminuzione della pena in presenza di circostanze attenuanti.

Tali emendamenti sono stati ritirati dal gruppo comunista con la dichiarazione che verranno ripresentati in Assemblea: su questo punto si ritiene però di dover confermare le perplessità, già espresse in sede di Commissioni riunite, relative soprattutto al rischio di trasformare quella che è una giusta e doverosa normativa per combattere il fascismo in una normativa che possa viceversa apparire vessatoria e sortire conseguentemente nella pubblica opinione un effetto contrario a quello che si intende invece ottenere.

L'articolo 9 (già articolo 7 del disegno di legge) affronta un altro tema estremamente delicato ed importante: il tema dell'ampliamento della portata dell'articolo 53 del codice penale relativo all'uso legittimo delle armi, disponendo che esso è consentito anche quando vi sia la necessità di impedire la consumazione di gravissimi delitti quali la strage, l'attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, il crollo di costruzioni, l'omicidio volontario, la rapina a mano armata e il sequestro di persona. Si tratta di fattispecie criminose gravissime in presenza delle quali, ed a causa del loro pericolo e continuo aumento, risulta purtroppo necessaria l'estensione dell'uso legittimo delle armi previsto dall'articolo in questione.

Questa considerazione sta alla base della scelta operata dalle Commissioni riunite, che hanno respinto l'emendamento soppressivo presentato dal gruppo comunista ritenendolo privo di fondamento sia sul piano giuridico sia su quello politico: è convinzione dei relatori che la norma in questione trovi profondo riscontro nella coscienza dei cittadini, scossi e turbati dai gravissimi fenomeni di delinquenza relativi proprio ai casi specificamente previsti dall'articolo in questione e di fronte ai quali l'intervento delle forze dell'ordine legittimate ad usare, se necessario, le armi assume il valore di un grosso deterrente psicologico, oltre che quello di una difesa attiva della collettività.

Ciò premesso si ribadisce quanto già affermato in sede referente e cioè la disponibilità a ricercare nel corso del dibattito in aula forme e modi per meglio precisare e specificare

la previsione normativa di questo articolo, sempre beninteso senza incrinare o svuotare di contenuto la norma stessa.

L'articolo 10 (già articolo 8 del disegno di legge) prevede l'aumento delle pene per il reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale: si tratta di una disposizione giusta non solo perché colpisce i « parassiti del delitto », ma soprattutto perché la azione dei ricettatori si pone spesso in una zona di confine tra il favoreggiamento e l'istigazione che deve essere colpita in modo severo e scoraggiante.

Peraltro nel dibattito in sede referente è emersa la preoccupazione di escludere dall'aumento della pena le fattispecie delittuose nelle quali il fatto si presenta con le caratteristiche della particolare tenuità.

Di questa preoccupazione si è fatto interprete il Ministro di grazia e giustizia che ha presentato un emendamento accolto dalle Commissioni.

L'articolo 11 (già articolo 9 del disegno di legge) regola in modo maggiormente rigoroso l'istituto della prescrizione per alcuni reati più gravi, quali la rapina, l'estorsione ed il sequestro di persona a scopo di estorsione e quelli di cui all'articolo 9 (già articolo 7 del disegno di legge), stabilendo che il decorso dei termini per la prescrizione rimane sospeso durante la latitanza dell'imputato, durante il tempo necessario per le operazioni di notifica ad imputato che non ha eletto domicilio e per quelle relative alla procedura per il decreto di irreperibilità ed infine durante il rinvio, richiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento. La *ratio* di tale norma è di tutta evidenza e si colloca nel quadro dell'apprestamento di tutti gli strumenti atti a scoraggiare tentativi defatigatori dell'azione della magistratura da parte di imputati di gravi reati.

L'articolo 12 (già articolo 10 del disegno di legge) prevede il rito direttissimo per una serie di reati contravvenzionali di cui agli articoli 18 e 24 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, che si riferiscono, com'è noto, all'avviso all'autorità di pubblica sicurezza per le riunioni aperte al pubblico ed al rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento di una riunione.

L'articolo 13 (già articolo 11 del disegno di legge) apre la terza parte delle norme in esame che regola le misure di prevenzione.

Con il disposto di questo articolo si estendono le misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni per la lotta alla mafia) a quattro categorie di persone che in vario modo attentano concretamente e gravemente all'ordinamento democratico dello Stato con intenti sovversivi.

Le persone nei confronti delle quali si estendono le misure di prevenzione sono: coloro che pongono in essere atti preparatori diretti a realizzare l'intento sovversivo suindicato attraverso la commissione di gravissimi delitti contro l'incolumità pubblica, quali l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, la devastazione, saccheggio e strage, la guerra civile, la costituzione e partecipazione a bande armate, l'assistenza ai partecipi di cospirazione e bande armate, l'epidemia, l'avvelenamento di acque e sostanze alimentari, il sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione; coloro che abbiano fatto parte di organizzazioni disciolte per effetto della « legge Scelba » e continuino a svolgere attività tendenti a ricostituire il partito fascista; coloro che con atti positivamente rilevanti pongono in essere fatti diretti alla ricostituzione del partito fascista; coloro che, già condannati per un delitto relativo alle armi da guerra o tipo guerra, dimostrino con il loro comportamento di essere proclivi a commettere un reato della stessa indole con il fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato o di consumare gravi delitti contro l'incolumità pubblica.

Questo articolo rappresenta la risposta più precisa e politicamente più chiara a coloro che accusano la maggioranza di Governo di colpire soltanto la violenza e l'eversione fascista trascurando la violenza e l'eversione, che traggono origine da diversa ispirazione ideologica: in questo articolo infatti sono previste le misure di prevenzione nei confronti di tutti coloro che muovono contro l'ordinamento democratico e preparano ed organizzano disegni sovversivi.

L'articolo 14 (già articolo 12 del disegno di legge) estende le norme della legge 31 maggio 1965, n. 575, in tema di prevenzione ad altre categorie di delinquenti comuni e cioè alle persone indicate nell'articolo 1 numeri 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Come si ricorderà le disposizioni citate si riferiscono alle seguenti persone: coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il

provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; coloro che per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso. Trattasi, com'è evidente, di persone pericolose per la convivenza civile e nei confronti delle quali la normativa in questione appare del tutto fondata e motivata.

Le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore onorevole Boldrin tendente a far comunicare al questore le segnalazioni inviate dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al procuratore della Repubblica per l'applicazione delle norme di prevenzione.

Gli articoli 15 e 16 (già articoli 13 e 14 del disegno di legge) contengono alcune disposizioni di carattere strumentale per consentire al procuratore della Repubblica di compiere autonomamente le indagini necessarie ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 13 e 14 e per impedire che la persona colpita dalla misura di prevenzione possa sottrarsi, come talvolta è accaduto in passato, all'obbligo di raggiungere il comune di soggiorno: per ovviare a questo inconveniente si prevede la traduzione a mezzo della forza pubblica della persona cui è stata applicata la misura.

Gli articoli 17, 18 e 19 (già articoli 15, 16 e 17 del disegno di legge) introducono e regolano una nuova misura di prevenzione che attiene al patrimonio della persona colpita: si tratta della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni, misura che il giudice può infliggere da sola, oppure congiuntamente, con una delle altre misure previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

La ratio dell'innovazione risiede nel fatto che, come l'esperienza ha ampiamente dimostrato, le persone di cui trattasi dispongono di notevoli patrimoni che utilizzano per la loro attività antisociale; è pertanto certamente giustificato che il legislatore sottragga la disponibilità di quei beni, impedendo così che vengano impiegati per fini illeciti e pericolosi per la convivenza sociale.

Il procedimento per l'applicazione pratica della nuova misura è regolato dall'articolo

18 (già articolo 16 del disegno di legge) che prevede l'applicazione in via analogica della procedura fallimentare; a questo proposito si è rilevato in sede referente che il disegno di legge, mentre indica specificatamente una serie di articoli del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ha compreso fra questi l'articolo 88 relativo all'annotazione nei pubblici registri della sentenza dichiarativa di fallimento. A parere delle Commissioni riunite è viceversa opportuno inserire tale esplicito riferimento per non consentire che la persona colpita dal provvedimento possa sfuggirvi, alienando parte dei propri beni. Sotto questo profilo si preannunzia fin d'ora la presentazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 18 per superare tale lacuna.

Infine per effetto dell'articolo 19 (già articolo 17 del disegno di legge) viene prevista come delitto l'inesecuzione dolosa del provvedimento di sospensione dall'amministrazione dei beni da parte dell'interessato e di eventuali suoi favoreggiatori; per tale reato è prevista la procedura del rito direttissimo.

L'articolo 20 (già articolo 18 del disegno di legge) affronta infine il problema degli stranieri che non dimostrano la sufficienza e la liceità delle loro fonti di sostentamento in Italia, stabilendo che nei loro confronti è ammessa l'espulsione con provvedimento del Ministro dell'interno di concerto con quello degli affari esteri e con l'assenso del Presidente del Consiglio; la norma precisa anche che tale possibilità di espulsione non opera nei confronti di coloro che hanno ottenuto asilo politico.

L'articolo 21 (già articolo 19 del disegno di legge) apre la serie di norme previste a tutela e garanzia delle forze dell'ordine.

Esso detta una disciplina particolare per il delitto di violenza esercitata con le armi contro un ufficiale o un agente di polizia nell'esercizio delle sue funzioni: in questa ipotesi deve essere emesso mandato di cattura e si procede con rito direttissimo.

La norma prevede peraltro che, trascorsi 20 giorni dall'arresto senza che abbia pronunciato la sentenza, il giudice può concedere la libertà provvisoria.

Anche su questa norma, come già per lo articolo 4, nell'ampio dibattito sviluppatosi in sede referente si è verificata una differenziazione di posizioni nell'ambito delle forze di maggioranza, che ha riproposto i motivi di dissenso già emersi nel corso del vertice precedente all'emanazione del disegno di legge.

L'onorevole Balzamo a nome del gruppo socialista ha fatto presenti le preoccupazioni e le riserve del suo partito concretatesi nella presentazione di un emendamento soppressivo; analoga posizione ha assunto il gruppo comunista con un emendamento dell'onorevole Spagnoli che peraltro, pur respingendo l'obbligatorietà del mandato di cattura, estendeva la previsione del mandato di cattura facoltativo anche all'ipotesi di minaccia con arma, di cui all'articolo 336 del codice penale.

L'onorevole Balzamo presentava anche un emendamento subordinato tendente ad escludere dalla previsione di questo articolo le ipotesi di violenza esercitata con arma impropria.

Le Commissioni riunite respingevano tutti gli emendamenti, considerando essenziale il mantenimento di questo articolo ai fini di tutelare le forze dell'ordine impegnate in un duro e pericoloso lavoro al servizio delle istituzioni democratiche e di contrapporre un deterrente alla crescente azione di violenza e di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine stesse, che si sta purtroppo verificando.

Ci pare che questo concetto debba essere ribadito anche di fronte all'esigenza politica di trovare un punto di convergenza su questo problema tra le forze che compongono la maggioranza di Governo. Nel corso del dibattito in aula e nei lavori del Comitato dei nove non verrà risparmiato nessuno sforzo per tentare di superare le attuali divergenze, ma occorre fin d'ora precisare che ciò non potrà avvenire al prezzo di abolire la norma o di svuotarla di contenuto.

Tali concetti sono stati espressi dal Ministro di grazia e giustizia nel dibattito dinanzi alle Commissioni riunite sia nel motivare il parere contrario all'emendamento soppressivo degli onorevoli Balzamo e Felisetti, sia nell'affermare, in relazione all'emendamento subordinato del gruppo socialista, che, mentre era disponibile ad eliminare la dizione « proprie od improprie » essendo evidente che la recente legge sulle armi approvata dal Parlamento rendeva superflua tale differenziazione, era viceversa contrario ad abolire la sola parola « improprie » per l'effetto riduttivo che ne sarebbe derivato.

Infine, sempre nell'ambito del gruppo di norme previsto a tutela e garanzia delle forze dell'ordine, si collocano gli articoli 22, 23 e 24 (già articoli 20, 21 e 22 del disegno di legge) che sono determinati dall'esigenza di impedire che gli appartenenti alle forze del-

l'ordine vengano esposti al rischio di processi penali basati su accuse non fondate per reati concernenti l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica nell'esercizio delle loro funzioni.

Non v'è dubbio che trattasi di un problema reale ed obiettivo: infatti, anche se spesso i procedimenti penali si concludono favorevolmente per gli interessati, il fatto di essere sottoposti a procedimento non può non incidere negativamente, come in effetti incide, sulle persone suddette, determinando ripercussioni gravemente negative sul servizio e di conseguenza sulla sicurezza dei cittadini.

È un problema che si è aperto con la sentenza 6 giugno 1963, n. 94, della Corte costituzionale, che rilevò il contrasto tra l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 16 del codice di procedura penale e l'articolo 28 della Costituzione, che conseguentemente dichiarò incostituzionale l'articolo 16 del codice di procedura penale.

Il meccanismo previsto dagli articoli 22, 23 e 24 attribuisce l'esclusiva competenza per l'esercizio dell'azione penale al procuratore generale presso la corte d'appello, al quale il procuratore della Repubblica o il pretore devono immediatamente comunicare la notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi; il procuratore della Repubblica e il pretore devono trasmettere al procuratore generale gli atti nella stessa giornata in cui si è verificato il fatto senza compiere nessuna attività processuale.

Al procuratore generale spetta, come si è detto, decidere sull'esercizio dell'azione penale: nell'ipotesi in cui reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato, ovvero che ci si trovi in presenza di una delle cause di esclusione della pena di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, il procuratore generale richiede con atto motivato alla sezione istruttoria di pronunciare decreto; nell'ipotesi in cui ritenga viceversa di esercitare l'azione penale, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente per territorio, il quale a sua volta procede con le forme stabilite dalla legge.

Va ancora notato che la sezione istruttoria, richiesta dal procuratore generale di pronunciare decreto di archiviazione, ove sia di diverso avviso, dispone con ordinanza la

istruzione formale e trasmette gli atti al giudice istruttore competente per territorio, che procederà a sua volta con le forme previste appunto per l'istruttoria formale.

Il procuratore generale, infine, prima di emettere i provvedimenti di cui si è detto, può svolgere le indagini necessarie, informando il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipende l'interessato; tale informativa assume, per ogni effetto, il valore della comunicazione giudiziaria.

Ad ulteriore garanzia del cittadino l'articolo 25 (già articolo 23 del disegno di legge) prevede poi la possibilità che la sopravvenienza di nuovi elementi consenta al procuratore generale la riapertura del procedimento e l'esercizio dell'azione penale anche successivamente al decreto di archiviazione.

Così delineato il sistema previsto dal disegno di legge, occorre soffermarsi, sia pure brevemente, sulle eccezioni di natura costituzionale e sulle critiche di natura politica sollevate nel dibattito in sede referente soprattutto da parte del gruppo comunista, che ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero sistema di cui agli articoli in questione ed in subordine un emendamento tendente ad attribuire la decisione sull'esercizio dell'azione penale al procuratore della Repubblica competente per territorio.

Le Commissioni riunite hanno respinto ambedue gli emendamenti comunisti, ampiamente illustrati dagli onorevoli Spagnoli e Malagugini, ritenendo del tutto infondate le contestazioni avanzate sotto il profilo di una presunta non costituzionalità delle norme in questione. In effetti l'articolo 22 non ripropone una forma di autorizzazione simile a quella dell'ex articolo 16 del codice di procedura penale colpito da pronuncia di incostituzionalità, né sottrae l'azione penale allo ufficio del pubblico ministero che, com'è noto, ha struttura gerarchica; né infine appare non conforme al nostro ordinamento costituzionale il fatto di un trattamento particolare nei confronti delle forze dell'ordine rispetto a quello riservato ai privati cittadini: non si può infatti dimenticare che ben diverso è il fatto di un privato cittadino, che, anche quando agisce in stato di legittima difesa, esercita pur sempre un'azione a tutela propria e non un'azione pubblica, da quello dell'agente dell'ordine che svolge invece un servizio a tutela dell'ordinamento dello Stato e nell'interesse della collettività.

La diversità della funzione cui si adempie giustifica e legittima sotto il profilo costitu-

zionale la diversità di trattamento riservato. Né maggior rilievo hanno le valutazioni di natura politica relative ad una presunta patente di incredibilità che verrebbe attribuita ai procuratori della Repubblica ed ai pretori con l'affidamento ai procuratori generali della decisione sull'esercizio dell'azione penale nei casi in questione.

Questa tesi, sostenuta nel dibattito in sede referente dall'onorevole Malagugini, è così scopertamente strumentale da non poter essere considerata una argomentazione determinante: è infatti evidente che la scelta operata dal disegno di legge non deriva da valutazioni sull'operato della magistratura inquirente, né tende ad attribuire, nell'ambito della stessa, patenti di maggiore o minore credibilità: essa mira esclusivamente a sopprimere alle esigenze di garanzia delle forze dell'ordine con un sistema che sostituisca l'ex articolo 16 del codice di procedura penale pur mantenendo nell'ambito della magistratura, e specificatamente in quello dell'ufficio del pubblico ministero, ogni valutazione sull'operato delle forze dell'ordine stesse.

Maggiore rilevanza ha invece una osservazione già prospettata nella relazione orale alle Commissioni riunite e ripresa dall'onorevole Galloni nel dibattito sull'articolo 20 del disegno di legge (articolo 22 del testo della Commissione) e relativa al rischio che la preclusione di qualsiasi atto processuale al procuratore della Repubblica od al pretore possa risolversi negativamente ai fini dell'accertamento della verità soprattutto in relazione a prove ed indizi deperibili: questo problema, che ha una non lieve rilevanza, è stato segnalato dalle Commissioni, perché formi oggetto di particolare riesame in aula al fine di approfondirne tutte le implicanze e di trovare eventuali soluzioni che possano ovviare agli accennati inconvenienti.

L'articolo 26 (già articolo 24 del disegno di legge) prevede che le disposizioni, di cui si è ampiamente trattato, vengano applicate anche nella ipotesi di connessioni dei reati in questione con altri reati.

L'articolo 27 (già articolo 25 del disegno di legge) affronta il problema delle spese di difesa dell'ufficiale o dell'agente che venga sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizio relativi all'uso delle armi; l'interessato ove lo richieda potrà essere assistito dall'Avvocatura dello Stato; se viceversa vorrà farsi assistere da un proprio difensore di fiducia, le spese della difesa saranno a carico del Ministero dell'interno, salvo

rivalsa per il caso in cui il procedimento si concluda con una pronunzia di responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

L'articolo 28 (già articolo 26 del disegno di legge) prevede infine, come si è ricordato nella premessa, che le disposizioni processuali della presente legge saranno applicate soltanto fino al momento in cui entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale.

Onorevoli Colleghi, nel rassegnare all'attenzione del Parlamento la presente relazione non sembra inopportuno ritornare su alcuni concetti espressi all'inizio della relazione stessa.

Il Paese attende dal Parlamento una risposta precisa alle esigenze di tutela dell'ordinamento democratico e della legalità repubblicana.

Attende una risposta che dimostri concretamente la volontà dello Stato democratico di continuare ad esistere e di non rassegnarsi a cedere di fronte all'ondata di violenza e di criminalità comune e politica che sta pericolosamente avanzando.

La criminalità conta oggi più che mai su sempre nuove leve, su apporti misteriosi e non facilmente identificabili, su connivenze in altri tempi impensabili, su una organizzazione cui non è facile tenere testa. Nessuno si illude che il discorso su questo tema possa esaurirsi con adeguamenti degli strumenti legislativi o con la ristrutturazione delle forze di polizia: esso deve coinvolgere le forze politiche democratiche in una azione di bonifica morale, di rinnovamento del costume ed anche degli uomini, di rilancio delle tensioni

ideali proprie degli anni verdi della democrazia italiana nata dalla Resistenza.

In questo senso devono essere mantenute le prospettive di fondo delle riforme generali dei codici di fronte alle quali le normative di emergenza non vogliono assumere caratteristiche sostitutive bensì assolvere ad un compito immediato che, ponendo un freno al dilagare dei fenomeni delinquenziali, può svolgere una funzione positiva proprio ai fini del mantenimento di un quadro generale nell'ambito del quale collocare le grandi riforme.

Così facendo il Parlamento darà una risposta alle preoccupazioni del Paese non in termini di repressione, ma in termini di rilancio del senso dello Stato, di garanzia delle istituzioni e di tutela delle norme della convivenza civile.

Il disegno di legge che è al nostro esame si pone in questa prospettiva: la risposta che offre ai problemi sui quali ci siamo soffermati è non solo corretta sotto il profilo giuridico e costituzionale, ma deriva da valutazioni politiche esatte, di segno positivo e non repressivo, volutamente mantenute in termini temporali ben definite, onestamente prospettate come esigenza di natura eccezionale per fare fronte a situazioni di obiettiva emergenza.

Per queste ragioni, nel rassegnare il disegno di legge all'esame del Parlamento, ne raccomandiamo una rapida approvazione.

BOLDRIN, *Relatore per la II Commissione*; MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

Parere favorevole sul disegno di legge n. 3659 e sulle concorrenti proposte di legge, in quanto non contrastanti, con le seguenti osservazioni:

che all'articolo 3, primo comma, sia precisato, ai fini della certezza della norma, che il massimo dei sei anni della pena si riferisce a quella edittale per reato non circostanziato;

che all'articolo 4 siano meglio formulati i casi eccezionali di necessità e di urgen-

za nei quali è possibile procedere agli incumbenti ivi considerati, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 6 della proposta di legge n. 3561; e che, ai fini della giurisdizionalizzazione, sia aggiunto un comma analogo a quello previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della richiamata proposta di legge n. 3561;

che all'articolo 20, comma primo, in sostituzione della parola « informa », siano introdotte le altre « ha l'obbligo di informare ».

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

N. 3659

ART. 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

ART. 2.

Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

ART. 3.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenerne i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunciare alla sospensione dell'attività processuale.

ART. 3.

Identico.

fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232 ».

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

ART. 4.

Nel corso di operazioni di polizia e ove ricorrano condizioni di necessità e urgenza gli ufficiali e agenti di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi o di strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento e presenza, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, non appaiano giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

ART. 4.

Identico.

Identico.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

ART. 5.

È vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

ART. 6.

Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.

Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per la distruzione.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma della presente legge si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 5.

L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non in-

ART. 7.

Identico.

feriore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila ».

ART. 7.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole « o di impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

ART. 8.

L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire diecimilioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

ART. 9.

La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonché dall'articolo 7 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 stesso codice;

c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.

Nei casi di connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale la prescrizione si compie per tutti i reati nel termine previsto per il reato più grave.

ART. 10.

Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

ART. 11.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento suc-

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

cessivo, che continguino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) per il loro comportamento manifestato con atti positivamente rilevanti e in particolare per l'esaltazione o la pratica della violenza compiano atti diretti in modo non equivoco alla ricostituzione del partito fascista di cui all'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895 e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

ART. 12.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

ART. 13.

Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 11 e 12 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

ART. 14.

All'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza ».

ART. 14.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

ART. 15.

Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 13 e 14 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

ART. 16.

Identico.

ART. 15.

Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 11 e 12 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

ART. 16.

Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

ART. 17.

La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica

ART. 17.

Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 13 e 14 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Identico.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

ART. 18.

Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.

ART. 19.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 339 del codice penale, per il delitto di violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale o agente della polizia nell'esercizio delle sue funzioni, si applica la pena prevista dal primo comma dello stesso articolo, deve essere emesso il mandato di cattura e si procede con il rito direttissimo, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 502 del codice di procedura penale. Trascorsi venti giorni dall'arresto senza che abbia pronunciato la sentenza, il giudice può concedere la libertà provvisoria.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 10.

ART. 20.

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 12.

ART. 22.

Identico.

giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e gli trasmette gli atti senza compiere nessun atto processuale.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.

ART. 21.

Il procuratore generale, se ritiene che deve essere promossa l'azione penale e non intende procedere egli stesso con istruzione sommaria, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente perché proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 codice penale, richiede con atto motivato la sezione istruttoria di pronunciare decreto.

La sezione istruttoria, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruzione formale e ordina la trasmissione degli atti al giudice istruttore competente per territorio.

ART. 22.

Prima di emettere i provvedimenti previsti nel primo e secondo comma dell'articolo 21, il procuratore generale può svolgere le indagini necessarie, informando il comando del corpo o il capo dell'ufficio, da cui dipendono le persone indicate nell'articolo 20, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale.

ART. 23.

Quando, successivamente alla pronuncia del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 21, sopravvengono nuovi elementi in base ai quali il procuratore generale ritiene di promuovere l'azione penale, si applica la disposizione del primo comma dello stesso articolo.

ART. 24.

Le disposizioni dei precedenti articoli 20, 21, 22 e 23 si applicano in ogni caso anche se i reati previsti dall'articolo 20 sono connessi con altri reati.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Prima di emettere i provvedimenti previsti nel primo e secondo comma dell'articolo 23, il procuratore generale può svolgere le indagini necessarie, informando il comando del corpo o il capo dell'ufficio, da cui dipendono le persone indicate nell'articolo 22, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.

Identico.

ART. 25.

Quando, successivamente alla pronuncia del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 23, sopravvengono nuovi elementi in base ai quali il procuratore generale ritiene di promuovere l'azione penale, si applica la disposizione del primo comma dello stesso articolo.

ART. 26.

Le disposizioni dei precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 si applicano in ogni caso anche se i reati previsti dall'articolo 22 sono connessi con altri reati.

ART. 25.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

ART. 26.

Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 3381

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono, per motivi di sicurezza pubblica o di pubblica moralità, procedere, nei confronti di chiunque, all'accertamento dell'identità personale.

Ai fini del precedente comma, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, possono procedere al fermo di chi rifiuti di fornire la prova della propria identità personale.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, ove ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, che tengano una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo ed a gravi indizi, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopodiché devono far tradurre i fermati immediatamente nel carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicando il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, a cura dello stesso ufficiale, con il consenso del fermato, senza ritardo ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

Il procuratore della Repubblica o il pretore provvede senza ritardo all'interrogatorio del fermato, e se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato entro le ventiquattro ore successive; ove il fermo non venga convalidato, il fermato è immediatamente rilasciato.

Per l'interrogatorio del fermato e per l'eventuale compimento di atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis del codice di procedura penale, sia da parte dell'autorità di pubblica sicurezza sia da parte dell'autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni dell'articolo 225 del codice di procedura penale, sostituito dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Il decreto di convalida del fermo è comunicato all'interessato a cura dell'autorità giudiziaria. Contro il decreto di convalida l'interessato può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4, commi settimo e ottavo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

N. 3532

ARTICOLO UNICO.

Per il periodo di due anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge non è punibile in alcun caso il pubblico ufficiale che faccia uso ovvero ordini di far uso delle armi per ragioni di sicurezza nei confronti di chi stia per commettere reato, minacciando l'uso o facendo uso di armi o di chi abbia commesso o abbia tentato di commettere reato facendo uso di armi.

N. 3561

ART. 1.

Nei delitti di violenza o minaccia o di resistenza o di oltraggio con violenza o minaccia, previsti dagli articoli 336, 337 e 341 commi primo e quarto del codice penale, quando siano commessi contro un appartenente alle forze di polizia nell'atto o a causa del suo servizio, e in quelli per i reati di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario ovvero di oltraggio con violenza o minaccia a un magistrato in udienza, previsti dagli articoli 338 e 343 commi primo e terzo del codice penale, fatta salva l'applicazione delle circostanze aggravanti specifiche, le pene sono aumentate della metà.

Quando il fatto sia commesso contro un appartenente alle forze di polizia nell'atto o a causa del suo servizio, la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 n. 10 del codice penale importa un aumento della pena dalla metà a due terzi.

Nei procedimenti per i delitti di cui ai commi precedenti:

a) deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato, e non può essere concessa la libertà provvisoria;

b) si procede con il rito direttissimo, e con lo stesso si prosegue anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale;

c) in deroga all'articolo 45 del codice penale, si ha connessione soltanto nei casi in cui è indispensabile per l'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato.

Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il dibattimento va fissato immediatamente, ovvero appena completate le indagini peritali che siano state eventualmente disposte.

Quando il dibattimento sia stato già fissato o sia in corso, va emesso il mandato di cattura ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale.

ART. 2.

Ferme le disposizioni contenute negli articoli 51, 52 e 53 del codice penale, non è punibile l'appartenente alle forze di polizia il

quale fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità:

a) di impedire la consumazione di delitti non colposi contro la vita o l'incolumità individuale o pubblica, da qualsiasi titolo del codice penale previsti, nonché dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona;

b) di impedire l'evasione di detenuti o di arrestati;

c) di fermare, nel corso di operazioni di polizia collegate alla commissione dei delitti di cui alla lettera precedente o al mantenimento dell'ordine pubblico, persone che siano palesemente armate, anche di armi improprie, o travisate, ovvero autoveicoli o altri mezzi di trasporto, quando non si sia ottemperato alla intimazione di fermo.

ART. 3.

La difesa degli appartenenti alle forze dell'ordine per fatti previsti dagli articoli precedenti o riferibili all'articolo 53 del codice penale, può essere assunta dall'avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato.

Le spese di difesa e di procedimento sono a carico del Ministero dell'interno, salvo rivalsa in caso di responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

ART. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

ART. 5.

La prescrizione dei reati di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonché all'articolo 1 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato, e per tutta la durata di essa;

b) durante la ricerca, per la notificazione di ordini o mandati, dell'indiziato od imputato che non abbia notificato al pubblico ministero o al giudice il cambiamento della sua dimora a domicilio, e per tutta la durata fino al ritrovamento di esso ovvero all'emissione del decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 del codice di procedura penale.

Nei casi di connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale, la prescrizione si compie per tutti i reati nel termine previsto per il reato più grave.

ART. 6.

Nel corso di operazioni di polizia, gli ufficiali o gli agenti delle forze dell'ordine possono procedere, nei confronti delle persone sorprese in atteggiamento non giustificabile presso impianti di comunicazioni o trasporti, uffici pubblici, aziende produttive o banche, alla ricerca di armi o di chiavi false o grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a forzare serrature o porte.

Dell'identificazione e dell'esame delle persone di cui al comma precedente, e del modo e dell'esito della ricerca degli strumenti nello stesso indicati, va compilato rapporto da comunicare sollecitamente all'autorità giudiziaria.

ART. 7.

La libertà provvisoria non può essere concessa nei seguenti casi:

a) delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale o pubblica, da qualsiasi titolo del codice penale previsto, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 133 del codice penale, riveli nell'imputato, già condannato precedentemente, una particolare pericolosità;

b) delitto di rapina o estorsione o sequestro di persona, di cui agli articoli 628, 629 e 630 del codice penale;

c) se l'imputato abbia già goduto della libertà provvisoria in altro procedimento anche non definito.

ART. 8.

Le persone arrestate per uno dei reati di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, in caso di concessione della libertà provvisoria, sono sottoposte a libertà vigilata per la durata del procedimento penale a loro carico.

ART. 9.

Alle persone che, per la loro condotta, dia-
no fondato motivo di ritenere che siano pro-
clivi a commettere delitti contro la vita o

l'incolumità individuale, o delitti di rapina, di estorsione o di sequestro di persona, di cui agli articoli 628, 629 e 630 del codice penale, possono essere applicate le disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica.

Nei casi previsti dal precedente comma, le misure di prevenzione sono proposte dal procuratore della Repubblica al tribunale competente, anche se non vi sia stata diffida.

ART. 10.

Gli stranieri che non comprovino la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dal paese, secondo le disposizioni degli articoli 150, 151 e 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

N. 3641

ART. 1.

L'articolo 630 del codice penale è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

« Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

La pena è aumentata sino ad un terzo se il colpevole consegue l'intento.

La pena è dell'ergastolo quando del sequestrato non si abbia più notizia o, per qualsivoglia motivo ed in qualsiasi circostanza, esso sia venuto a morte in dipendenza del suo sequestro.

Alla condanna consegue, in tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, la confisca dei beni del colpevole.

Qualora in caso di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, l'autore del reato si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, la pena prevista è diminuita della metà ».

ART. 2.

Il testo dell'articolo 582 del codice penale è integrato dai seguenti commi finali:

« Se la lesione è prodotta dagli autori di un sequestro di persona a fine di rapina o di estorsione, in danno del sequestrato o di chiunque ne faccia ricerca, la pena è triplicata.

La pena è da cinque a dieci anni se la lesione personale è cagionata ad un appartenente alle forze dell'ordine nell'atto del suo servizio ».

ART. 3.

Il testo dell'articolo 590 del codice penale è integrato dai seguenti commi finali:

« Quando il reato sia commesso dagli autori di un sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, in danno del sequestrato o di chiunque ne faccia ricerca, la pena è triplicata.

La pena è da uno a cinque anni se la lesione è cagionata ad un appartenente alle forze dell'ordine nell'atto del suo servizio ».

ART. 4.

Il testo dell'articolo 378 del codice penale è integrato dopo il primo comma dal seguente secondo comma:

« Se si tratta del delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, il reato è punito con la reclusione da cinque a quindici anni ed alla condanna consegue la confisca dei beni del colpevole ».

ART. 5.

Il testo dell'articolo 379 del codice penale è integrato dopo il primo comma dal seguente secondo comma:

« Se si tratta del delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, la pena è da sei a venti anni, ed alla condanna consegue la confisca dei beni del colpevole ».

ART. 6.

Qualora i delitti di violenza, minaccia o di resistenza o di oltraggio, previsti dagli articoli 336, 337 e 341, commi primo e quarto, del codice penale, siano commessi con-

tro un appartenente alle forze dell'ordine nell'atto o a causa del suo servizio, le pene sono aumentate della metà, fatta salva l'applicazione di circostanze aggravanti.

ART. 7.

Qualora ad un delitto non colposo previsto da qualsivoglia titolo del codice penale consegua la morte di un appartenente alle forze dell'ordine nell'atto del suo servizio, la pena prevista è dell'ergastolo.

ART. 8.

Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 341, commi primo e quarto, 628, 629 e 630 del codice penale e 7 della presente legge, deve essere emesso mandato di cattura contro l'imputato e non può essere concessa la libertà provvisoria.

Contro l'imputato si procede con rito direttissimo e con lo stesso si procede anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

I condannati per i delitti di cui agli articoli predetti non possono usufruire di alcuna abbreviazione della pena in qualsivoglia modo e tempo ottenibile.

ART. 9.

La libertà provvisoria non può essere concessa in favore di chi abbia già goduto dello stesso provvedimento in altro procedimento anche non definito.

ART. 10.

Ferme le disposizioni degli articoli 51, 52 e 53 del codice penale, l'uso delle armi da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine è legittimo qualora costituisca l'unico mezzo atto ad impedire o anche contrastare la consumazione di delitti non colposi contro la vita o la incolumità individuale previsti da qualsiasi titolo del codice penale.

ART. 11.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine non possono essere sottoposti a procedimento penale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, se non a seguito ad autorizza-

zione a procedere concessa dalla apposita Commissione parlamentare costituita dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati in applicazione della presente legge.

L'autorizzazione è necessaria per procedere tanto nei confronti di chi ha compiuto il fatto quanto nei confronti di chi ha dato l'ordine di compierlo, nonché nei confronti delle persone che, legalmente richiestene, hanno prestato assistenza.

ART. 12.

L'autorità giudiziaria competente a conoscere del fatto trasmette alla Commissione parlamentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere, tutti gli atti in suo possesso relativi agli accertamenti espletati sulle circostanze e le modalità di consumazione del fatto stesso.

La Commissione può richiedere alla stessa autorità giudiziaria di procedere ad ulteriori accertamenti.

ART. 13.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati.

I Presidenti della Camera e del Senato, intesi i presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, determinano la ripartizione dei seggi in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi nella formazione della Commissione.

In conformità alla ripartizione prevista dal comma precedente, e su designazione dei gruppi parlamentari, i Presidenti del Senato e della Camera formano separatamente le liste dei candidati per sottoporle al voto di ciascuna delle Assemblee. La votazione è fatta da queste a scrutinio segreto a norma dei rispettivi regolamenti.

Con le stesse modalità vengono eletti quindici senatori e quindici deputati quali commissari supplenti.

La Commissione dura in carica sino alla fine della legislatura.

ART. 14.

I membri della Commissione possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della propria Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

ART. 15.

L'ufficio di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di ministro, di sottosegretario di Stato e di commissario del Governo.

I commissari hanno facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente dell'Assemblea cui appartengono, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricsuzione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Debbono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti in ordine ai quali si richiede l'autorizzazione a procedere.

ART. 16.

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione o impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

ART. 17.

La Commissione per le autorizzazioni a procedere per reati commessi in servizio di polizia è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, a norma del regolamento della Camera.

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla elezione della Commissione, ovvero dei quindici deputati e dei quindici senatori suoi membri nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione di ogni richiesta di autorizzazione a procedere, dal suo presidente che ne fissa la riunione entro e non oltre i quindici giorni successivi.

ART. 18.

Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

ART. 19.

L'ufficio di segreteria della Commissione è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il presidente della Commissione.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti, su richiesta del presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

ART. 20.

La Commissione per le autorizzazioni a procedere per reati commessi in servizio di polizia ha sede presso la Camera dei deputati.

ART. 21.

In caso di autorizzazione a procedere nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine, la difesa degli stessi è assunta, con il loro assenso, dall'Avvocatura dello Stato e le spese di difesa e di procedimento sono a carico del Ministero dell'interno.

L'interessato può comunque, in deroga al comma precedente, nominare come proprio difensore un libero professionista di sua fiducia.

Nell'eventualità prevista al comma precedente, sono a carico del Ministero dell'interno le sole spese di procedimento.

ART. 22.

La prescrizione dei reati per delitti non colposi, previsti da qualsivoglia titolo del codice penale, rimane sospesa durante la latitanza dell'imputato e per tutta la sua durata.

ART. 23.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono per motivi di sicurezza pubblica procedere, nei confronti di chiunque, all'accertamento dell'identità personale.

Ai fini del precedente comma, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, possono procedere al fermo di chi rifiuti di fornire la prova della propria identità personale.

Possono inoltre essere fermate in casi eccezionali di necessità ed urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, qualora tengano una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo ed a gravi indizi, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre immediatamente i fermati nel carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicando il giorno e l'ora in cui è avvenuto.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, a cura dello stesso ufficiale, con il consenso del fermato, senza ritardo ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando dell'arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti dell'arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede all'interrogatorio del fermato, e se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato entro le ventiquattro ore successive; ove il fermo non venga convalidato, il fermato è immediatamente rilasciato.

Per l'interrogatorio del fermato si applicano le disposizioni dell'articolo 225 del codice di procedura penale, sostituito dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

La convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

ART. 24.

Gli uffici di pubblica sicurezza devono destinare alcuni appartenenti al corpo alla funzione di controllo e vigilanza, nell'ambito dei quartieri dei capoluoghi di provincia e dei comuni in cui sono costituiti gli uffici suddetti.

Gli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza di cui al comma precedente sono scelti tra quelli nati o residenti nei quartieri interessati qualora ciò non sia obiettivamente impossibile.

Il Ministro dell'interno operando trasferimenti e destinazioni degli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza ha l'obbligo di facilitare l'applicazione da parte degli organi periferici, per quanto possibile, del disposto di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

ART. 25.

I familiari di un appartenente alle forze dell'ordine caduto durante l'espletamento delle proprie funzioni hanno diritto alla pensione di reversibilità nella misura massima ottenibile in relazione al grado o alla qualifica ricoperta dal proprio congiunto.

Agli appartenenti alle forze dell'ordine che per causa di servizio contraggono invalidità permanente comportante la cessazione del servizio è corrisposto il trattamento pensionistico massimo previsto per il grado o la qualifica ricoperta.

ART. 26.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 3686

ART. 1.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, per motivi di sicurezza pubblica o di pubblica moralità, possono procedere, nei confronti di chiunque, all'accertamento dell'identità personale.

In casi eccezionali di necessità e urgenza e quando sussistono i motivi di cui al comma precedente, possono procedere al fermo di chi rifiuta di fornire la prova della propria identità personale.

ART. 2.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, quando ricorrono eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, allorché si accerta che tengono una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, fa fondatamente ritenere che stanno per commettere uno o più reati punibili con la pena della reclusione, ovvero che costituiscono grave e concreta minaccia alla sicurezza pubblica.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre i fermati immediatamente in carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia immediata e comunque non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicato il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto e le ragioni dello stesso.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, senza ritardo, a cura dello stesso ufficiale con il consenso del fermato, ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli

adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede alla convalida del fermo entro ventiquattro ore dalla comunicazione quando accerta che sussistono le condizioni che lo legittimano; se il fermo non è convalidato, il fermato viene immediatamente rilasciato.

In nessun caso, comunque, il fermo può essere protratto oltre le quarantotto ore dal suo inizio.

La convalida del fermo da parte della autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

Quando nel corso degli accertamenti emergono nei confronti delle persone fermate indizi di reato, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 238 del codice di procedura penale e successive modificazioni.